



VADEMECUM AZIENDE: FASE 2

DPCM 26 APRILE 2020 — Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

- 1- **INFORMAZIONE E FORMAZIONE DIPENDENTI**
- 2- **MODALITA' DI ACCESSO AGLI ESTERNI**
- 3- **ORGANIZZAZIONE SPAZI DI LAVORO**
- 4- **PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO**
- 5- **GESTIONE DEI DIPENDENTI**
- 6- **GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA**
- 7- **ADDENDUM DVR**
- 8- **ADEGUAMENTO PRIVACY**

1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DIPENDENTI

L'azienda dovrà informare tutti i lavoratori su:

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- La consapevolezza e l'accettazione di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per cui è imposto di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- Obbligo di adozione ed utilizzo dei DPI forniti dal datore di lavoro;
- Modalità di pulizia degli strumenti di lavoro;
- Divieto di spostamenti non necessari all'interno dei luoghi di lavoro;
- Rispetto delle regole di contingentamento nelle aree comuni per consentire il rispetto della distanza di un metro;
- Riduzione, al minimo indispensabile, delle riunioni in presenza, consentite solo in locali adeguatamente areati, e sempre nel rispetto della distanza di un metro.

Il datore di lavoro dovrà adeguatamente formare il personale sulle procedure anticontagio adottate.



2 MODALITA' DI ACCESSO AGLI ESTERNI

- Evitare al minimo indispensabile l'accesso di soggetti terzi all'azienda.
- Se l'attività produttiva prevede l'accesso della clientela, gli ingressi dovranno essere contingentati per consentire il rispetto della distanza di minimo un metro e dovranno essere subordinati alla circostanza che il cliente indossi mascherina e/o guanti.
- I fornitori, ove non indispensabile, consegneranno il materiale in luoghi esterni ai locali di pertinenza dell'attività produttiva.
- In ogni caso, vanno previsti dei percorsi di **ACCESSO** e di **USCITA** dedicati ai fornitori, in modo da ridurre al minimo il contatto con i dipendenti.
- Nel caso in cui l'azienda organizzi servizi di trasporto per i dipendenti, il datore di lavoro dovrà garantire la sicurezza in ogni spostamento.
- Divieto di condivisione dei servizi igienici tra personale interno e persone estranee all'azienda.
- In ogni caso, tutti i soggetti esterni all'azienda, dovranno attenersi alle disposizioni in ordine all'uso dei DPI e alle norme di igiene previste dall'azienda, che dovranno essere adeguatamente visibili.

3 ORGANIZZAZIONE SPAZI DI LAVORO

Occorre disporre le postazioni lavorative in modo tale da consentire il distanziamento minimo di un metro tra i dipendenti.

Ove non sia possibile il rispetto della distanza minima per lo svolgimento dell'attività lavorativa, dovrà essere previsto l'uso di guanti e mascherine per i dipendenti.

4 PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

L'azienda **deve** assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle attrezzature da lavoro, sia negli uffici sia nei reparti produttivi.

La periodicità della sanificazione va definita valutando il rischio connesso all'espletamento dell'attività svolta.

Il datore di lavoro **dovrà** mettere a disposizione di dipendenti prodotti detergenti per l'igienizzazione degli strumenti di lavoro, nonché per l'igiene personale.

Eventuali dispenser messi a disposizione dal datore di lavoro dovranno essere adeguatamente segnalati.

Il datore di lavoro deve controllare che i propri dipendenti adottino le procedure di sicurezza previste in azienda.

Le attività di pulizia e sanificazione dovranno essere certificate o risultare da apposito registro, nel quale dovrà essere indicato quanto svolto.



5 GESTIONE DEI DIPENDENTI

Premesso che tutte le attività produttive dovrebbero privilegiare l'utilizzo dello smart working o del lavoro a distanza, ove possibile, è consigliabile:

- rimodulare i livelli produttivi;
- prevedere una turnazione dei dipendenti, al fine di diminuire al massimo i contatti e creare gruppi distinti e riconoscibili;
- organizzare gli orari di ingresso e di uscita in modo flessibile e articolato, così da ridurre gli assembramenti e la contemporanea presenza di più lavoratori negli spazi comuni

Sono momentaneamente annullate le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati.

6 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà, quindi, procedere al suo isolamento (in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria) e a quello degli altri lavoratori presenti nei locali.

L'azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" della persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone, per permettere alle Autorità stesse di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Al soggetto isolato dovrà essere fornita la mascherina, qualora non in suo possesso.

7 DVR ex D.LGS. 81/2008

L'addendum al DVR dovrà riportare:

- Una breve descrizione dei locali aziendali e di come sono stati riorganizzati.
- Le mansioni dei dipendenti e le modalità e procedure organizzative predisposte dal datore di lavoro.
- Gli strumenti e le precauzioni adottate per la pulizia e per l'organizzazione degli spazi comuni e non.
- Elencare quanto è stato predisposto in attuazione dei protocolli di sicurezza e delle istruzioni del Ministero della Salute.

8 ADEGUAMENTO PRIVACY

Ove il datore di lavoro preveda quale modalità di accesso ai locali aziendali, la **misurazione della**



temperatura corporea, dovrà individuare un soggetto preposto all'utilizzo del termoscanner, che dovrà obbligatoriamente essere munito di mascherina, guanti e occhiali di sicurezza. In ogni caso, costituendo la rilevazione **un trattamento di dati personali**, il datore di lavoro dovrà attenersi alla disciplina sulla privacy vigente.

Andrà **in ogni caso** adeguata la documentazione inerente la privacy già in possesso dell'azienda e le informative per i dipendenti.

Qualora la misurazione della temperatura venga imposta non solo ai dipendenti, ma a qualsiasi soggetto che intenda accedere ai locali aziendali, sarà necessario esporre, in maniera sintetica, la relativa informativa sulla privacy.

Nell'informativa è necessario indicare

- **la finalità:** prevenzione del contagio da Covid-19
- **la base giuridica:** implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio
- **il periodo di conservazione:** fino al perseguimento delle finalità (es. isolamento del lavoratore, ricostruzione della filiera dei contatti stretti di un lavoratore positivo al COVID 19, e al massimo fino al termine dello stato di emergenza)

Per **i bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, pub** è prevista la possibilità di asporto, nel rispetto del contingentamento delle entrate ed impedendo il consumo presso le strutture o nelle immediate vicinanze.

Per gli esercizi commerciali, i parrucchieri, le estetiste (attività attualmente sospese) si rimane in attesa della sottoscrizione ed emanazione di eventuali protocolli specifici.

UFFICIO RELAZIONI INDUSTRIALI